

Elenco degli Organismi Nocivi che devono essere oggetto degli esami visivi da parte degli Operatori Professionali Autorizzati

art. 87 del Regolamento UE 2016/2031

Dal 14 dicembre 2019 il Regolamento UE 2016/2031 "relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante" ha instaurato un nuovo regime fitosanitario nel quale tra le molte novità introdotte vi è un maggior coinvolgimento dell'Operatore Professionale soprattutto quando è autorizzato all'emissione del passaporto delle piante.

L'Operatore Professionale registrato ed autorizzato ha un ruolo fondamentale nella vigilanza fitosanitaria delle piante che coltiva dato che il passaporto può essere emesso solo quando le piante sono indenni da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'unione e da organismi nocivi regolamentati non da quarantena

E' pertanto importante che gli operatori siano costantemente aggiornati su quelli che sono gli organismi nocivi delle piante.

Ma che cosa deve essere considerato un **Organismo nocivo per le piante o per i prodotti vegetali**? Nel Regolamento UE 2016/2031 all'art.1 si trova la seguente definizione generale: "*si intende qualsiasi specie, ceppo o biotopo di agenti patogeni, animali o piante parassite dannoso per le piante o i prodotti vegetali*".

Negli articoli successivi troviamo poi una nuova e più articolata distinzione tra i diversi tipi di organismi nocivi delle piante che **sono suddivisi in categorie di 'pericolosità' mirate ad una migliore definizione delle priorità delle azioni e delle misure di contrasto da adottare.**

Di seguito si indicano i diversi tipi di organismi nocivi che il Reg.UE 2016/2031 individua:

– **Organismo nocivo da quarantena (art. 3):** in relazione ad un determinato territorio, è un organismo nocivo la cui identità è stata accertata; non è presente nel territorio o se è presente non è ampiamente diffuso; è in grado di introdursi, di insediarsi e di diffondersi all'interno del territorio o nelle parti in cui è ancora assente; il suo ingresso, il suo insediamento e la sua diffusione hanno un impatto economico, ambientale o sociale inaccettabile sul territorio in questione o per le parti del territorio in cui è assente; sono disponibili misure realizzabili ed efficaci per prevenire l'ingresso, l'insediamento o la diffusione di tale organismo all'interno di tale territorio e per attenuarne i rischi e l'impatto;


– **Organismi nocivi prioritari (art. 6):** sono organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione quelli il cui potenziale impatto economico, ambientale o sociale è più grave rispetto ad altri organismi nocivi da quarantena sul territorio dell'Unione Europea;

– **Organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione (art. 4):** è un organismo nocivo da quarantena per il quale il territorio definito cui si fa riferimento è il territorio dell'Unione Europea;

– **Organismo nocivo da quarantena rilevanti per le Zone Protette (art. 32 paragrafo 3):** è un organismo nocivo da quarantena per il quale il territorio definito cui si fa riferimento è una determinata Zona Protetta. L' organismo nocivo da quarantena è pertanto presente nel territorio dell'Unione, ma non nel territorio di uno Stato membro o in una parte di esso, e non è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, la Commissione, su richiesta di tale Stato membro può riconoscere tale territorio o parte dello stesso come zona protetta ;

-Organismo nocivo regolamentato non da quarantena rilevante per l'Unione (art. 36): è un organismo nocivo la cui identità è stata accertata; è già presente nel territorio dell'Unione ; non è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione o un organismo nocivo soggette a misure fitosanitarie; è trasmesso prevalentemente attraverso specifiche piante da impianto; la sua presenza su tali piante da impianto ha un impatto economico inaccettabile in relazione all'uso previsto di tali piante da impianto; sono disponibili misure realizzabili ed efficaci per impedirne la presenza sulle piante da impianto in questione.

-Organismo non regolamentato: a questa categoria, che non trova un'esatta definizione nella normativa, appartengono per esclusione tutti gli organismi nocivi delle piante che pur provocando danni non sono regolamentati poiché di relativa importanza.



Sintetico schema dell'importanza degli organismi nocivi tratto dalla nota "Introduzione alla nuova disciplina fitosanitaria" pubblicata sul sito del Servizio Fitosanitario Nazionale www.protezionedellepiante.it

Gli **elenchi delle categorie di organismi nocivi** sono Stati pubblicati dalla Commissione Europea come allegati al Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/2072, e nel Reg.Ue 2019/2072. Di seguito il dettaglio degli allegati dove sono presenti le diverse tipologie di Organismi nocivi:

- **Allegato II: Elenco degli Organismi nocivi da quarantena rilevanti** per l'Unione e dei rispettivi codici
- **Allegato III: Elenco delle zone protette e dei rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette dei rispettivi codici**

- **Allegato IV: Elenco degli organismi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione e delle specifiche piante da impianto comprendente categorie e soglie**

L'elenco degli **Organismi nocivi prioritari**, è stato pubblicato nel Regolamento UE 2019/1702 e sono inoltre anche riportati **nell'Allegato II** del Reg. 2019/2072.

Per consultare gli allegati, il Regolamento di Esecuzione Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/2072 ed il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/2072, si rimanda alla specifica pagina del nostro sito **Normativa fondamentale**

Sul sito del SFR sono state inoltre pubblicate sintetiche schede fitosanitarie dei principali organismi nocivi regolamentati nelle quali si forniscono informazioni sull'organismo nocivo, sulla sintomatologia da rilevare sulle piante ospiti ed altre.

Altre informazioni sui principali organismi nocivi sono reperibili nella sezione SETTORE EMERGENZE FITOSANITARIE, del sito del Servizio Fitosanitario Nazionale.